

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro III - Della proprietà**  
**Titolo IV - Dell'enfiteusi**

### **Art. 960 Obblighi dell'enfiteuta**

L'enfiteuta ha l'obbligo di migliorare il fondo e di pagare al concedente un canone periodico. Questo può consistere in una somma di danaro ovvero in una quantità fissa di prodotti naturali.

L'enfiteuta non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità del fondo o perdita di frutti.